



Consiglio di Stato  
*Ufficio Studi, massimario e formazione*

**RASSEGNA MONOTEMATICA DI GIURISPRUDENZA**  
a cura di Luigi Viola, revisione e aggiornamento al 31 dicembre 2018 a  
cura di Ida Raiola

### **La giurisdizione sul rapporto di lavoro dei medici universitari**

*E' ormai prevalente l'attribuzione, da parte della giurisprudenza, al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro della giurisdizione sulle controversie relative all'attività assistenziale svolta presso le aziende ospedaliere universitarie e i policlinici dai professori e dai ricercatori universitari*

**SOMMARIO:** §1 - Il rapporto di lavoro dei medici universitari. - §2- La questione di giurisdizione. 2.1. Primo orientamento: al giudice ordinario le controversie inerenti l'attività assistenziale. 2.2 - Secondo orientamento: alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie inerenti l'attività assistenziale. 2.3. -Al giudice amministrativo la giurisdizione sugli atti organizzativi ed espressione di supremazia speciale dell'Amministrazione universitaria.

#### §1-Il rapporto di lavoro dei medici universitari

Il rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori universitari in ambito medico-chirurgico, che prestino attività assistenziale presso le aziende e i policlinici universitari, è regolato dall'art.5 del d.lgs. n. 517/1999, il quale, al comma 2, specifica: "Ai professori e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con decreti dei Ministri della sanità

e dell'università, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, possono stabilire specifiche modalità attuative in relazione alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si integrano con quelle di didattica e ricerca” (per una costruzione della normativa intervenuta in argomento si rinvia SALIMBENI R., *Medici universitari: rapporti di lavoro e giurisdizione*, in *Lavoro nella Giur.*, 2000, 7, 645; COSMAI P. *L'organizzazione costrittiva nelle asl e dirigenti medici-universitari* in *Lavoro giur.*, 2009, 934; sull'attività assistenziale svolta dai docenti universitari, si veda, PIZZOLI M., *Le attività assistenziali dei professori e dei ricercatori universitari* in *Ragiusan*, 2004, 245, 524, CARINCI F., TENORE V., DAPAS A. e VIOLA L. (a cura di) *Il pubblico impiego non privatizzato-I professori universitari*, vol. V, Giuffrè, Milano, 201; VIOLA L., *Il medico universitario dimezzato: alla ricerca di una giurisdizione per le controversie dei docenti universitari incaricati di funzioni assistenziali* in *Il lav. nelle p.a.*, 2013, n. 1, 174 e ss.). Se, in via generale, il rapporto d'impiego dei professori e dei ricercatori universitari è caratterizzato dalla prestazione di una pluralità di compiti inerenti all'attività di docenza e di ricerca, quello del personale delle Facoltà di medicina si connota anche per lo svolgimento di attività assistenziali, le quali si configurano come intimamente connesse alla didattica. La Corte Costituzionale ebbe, infatti, a precisare al riguardo che: “l'attività di assistenza ospedaliera e quella didattico-scientifica affidate dalla legislazione vigente al personale medico universitario si pongono tra loro in un rapporto che non è solo di stretta connessione, ma di vera e propria compenetrazione (sentenze n. 136 del 1997, n. 126 del 1981, n. 103 del 1977). Ciò in considerazione della natura necessariamente teorico-pratica dell'insegnamento medico, a livello sia universitario sia post-universitario, ribadita anche dalla più recente normativa comunitaria in tema di reciproco riconoscimento dei diplomi medici, resa operante nel nostro ordinamento con decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli). L'affermata esistenza di un preciso nesso funzionale tra attività assistenziale, da un lato, ed attività didattica e di ricerca, dall'altro, non preclude certo al legislatore di modulare in concreto, nell'esercizio della sua discrezionalità, ampiezza e modalità di svolgimento della attività assistenziale dei medici universitari, eventualmente anche in funzione dell'età dei docenti. Ciò che non può invece ritenersi consentito - pena la

violazione del generale criterio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost., oltre che del principio di buon andamento tutelato dall'art. 97 della Costituzione - è la scissione tra l'uno e l'altro settore di attività, con la conseguente creazione di figure di docenti medici destinati ad un insegnamento privo del supporto della necessaria attività assistenziale” (Corte Costituzionale, 21/03/2001 n.12).

### § 2- La questione di giurisdizione

La pluralità dei contenuti del rapporto di impiego dei medici universitari e la dualità della disciplina legislativa (quanto al settore universitario in senso stretto e quanto al settore assistenziale in ambito aziendale) dettata per la regolamentazione di questo rapporto hanno determinato l'insorgenza di orientamenti contrastanti in punto di giurisdizione, contrapponendosi all'orientamento che riconduce le controversie in parola alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quale giudice del rapporto di pubblico impiego non privatizzato (art.3 d.lgs. 30/03/2001 n.165), in ragione dell'unitarietà del rapporto di lavoro, l'indirizzo ermeneutico che, invece, distingue tra profili inerenti l'attività assistenziale in senso stretto, da ricondurre alla giurisdizione del giudice ordinario quale giudice del lavoro (art.4 d.lgs. 30/03/2001 n.165), e profili inerenti l'attività didattica e di ricerca, da ricondurre alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Gli orientamenti emersi in seno alla giurisprudenza amministrativa e ordinaria possono riordinarsi come di seguito esposto.

#### *2.1. - Primo orientamento: al giudice ordinario le controversie inerenti l'attività assistenziale*

Secondo un primo orientamento, divenuto largamente prevalente negli ultimi anni, le controversie relative all'attività assistenziale svolta dai medici docenti universitari devono essere attribuite alla giurisdizione giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro e non al giudice amministrativo in quanto l'inscindibilità tra le funzioni assistenziali e quelle di insegnamento e ricerca atterrebbe unicamente alla qualità delle prestazioni rese dal sanitario universitario e alle loro concrete modalità di esercizio, con la conseguenza che si impone il loro coordinamento, ma non anche la loro unificazione a fini di giurisdizione.

T.A.R. Campania, Napoli, sez. II, 17/01/2018, n. 370

Spetta al Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, la cognizione sulle pretese retributive azionate in rapporto allo svolgimento dell'attività assistenziale effettivamente prestata dal personale medico docente e ricercatore a tempo definito rispetto all'attività didattica universitaria.

T.A.R. Trieste, sez. I, 03/10/2016, n. 409

La giurisdizione del g.a. in materia di pubblico impiego ha natura residuale, di talché le disposizioni che derogano alla giurisdizione del giudice ordinario sono di stretta interpretazione. Conseguentemente, non possono essere attribuite alla cognizione del giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto fattispecie non ascrivibili a quelle normativamente delineate. Il rapporto, poi, che si instaura tra l'Azienda Sanitaria e il docente universitario che affianca l'attività assistenziale a quella di ricerca, non si differenzia da quello che si instaura tra la medesima Azienda e qualsiasi altro medico del S.S.N.. Infatti, a mente dell'art. 5 comma 2, d.lg. n. 517 del 1999, ai professori e ai ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le Aziende Sanitarie si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con le Aziende e a quello con il direttore generale, le norme stabilite per il personale del S.S.N. Tra queste norme vi sono anche quelle che individuano l'Organo giurisdizionale chiamato a dirimere le eventuali controversie insorte tra le parti. In tali ipotesi, invero, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi perciò l'operatività del principio generale di cui al d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, art. 63 comma 1. Pertanto, spetta al giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, pronunciarsi sul provvedimento di c.d. «convenzionamento» adottato dall'Azienda Sanitaria nei confronti di un professore universitario.

Cons. Stato, sez. III, 31/12/2015, n. 5883

Le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari e aventi a oggetto il rapporto con Aziende e Policlinici universitari, inerenti allo svolgimento presso questi di attività assistenziale, esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario quale giudice del lavoro (nel caso di specie viene declinata la giurisdizione del giudice amministrativo in una controversia inerente al

conferimento delle funzioni assistenziali di dirigente medico o biologo a tredici docenti o ricercatori universitari appartenenti a vari Dipartimenti di un Policlinico Universitario) (conferma T.A.R. Lazio Roma, Sezione III quater n. 05852/2015)

T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 09/07/2015, n. 668

Appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, dovendosi ritenere che, pur in presenza di un autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta nell'ambito dell'organico funzionale definito dal direttore generale d'intesa con il rettore, le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscono il mero presupposto del rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l'attività di assistenza svolta dal personale universitario.

T.A.R. Firenze, sez. II, 03/03/2015, n. 360

Le controversie relative all'attività assistenziale svolta dai medici docenti universitari devono essere attribuite alla giurisdizione dell'a.g.o. in funzione di giudice del lavoro e non al giudice amministrativo: l'inscindibilità tra le funzioni assistenziali e quelle di insegnamento e ricerca attiene unicamente alla qualità delle prestazioni rese dal sanitario universitario e alle loro concrete modalità di esercizio, con la conseguenza che si impone il loro coordinamento, ma non anche la loro unificazione.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 15/01/2015, n. 576

Le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con le Aziende e Policlinici universitari esulano dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quella del giudice ordinario quale giudice del lavoro. Infatti, con riferimento ai medici ricercatori e docenti universitari svolgenti attività assistenziale presso Aziende e Policlinici universitari, è stato ripetutamente affermato che il rapporto di impiego con l'Università va distinto rispetto al rapporto instaurato con l'Azienda Ospedaliera, poiché l'art. 5 comma 2, d.lg. 21 dicembre 1999 n. 517 dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del S.S.N.; b) quando la parte datoriale si identifica nell'Azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei

fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda; c) di conseguenza le controversie instaurate dai ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con aziende e policlinici universitari e lo svolgimento presso questi soggetti di attività assistenziale sfuggono alla giurisdizione esclusiva del g.a. e vanno ricondotte al principio generale di cui all'art.63 comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del S.S.N..

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 08/04/2014, n. 1028

Ferma la giurisdizione amministrativa circa le vicende del rapporto lavorativo dei docenti universitari e fermo che per la loro componente sanitaria l'assistenza è attività compenetrata con didattica e ricerca, vanno distinte, con specifico riferimento ai medici universitari in servizio presso le Aziende ospedaliero-universitarie, le questioni che attengono allo status di docente universitario (di cognizione del Giudice Amministrativo) da quelle attinenti al rapporto lavorativo di carattere assistenziale con l'Azienda Ospedaliera (di cognizione del Giudice Ordinario) (D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, comma 2).

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 14/03/2014, n. 828

Il rapporto d'impiego dei professori e dei ricercatori universitari è caratterizzato dalla prestazione di una pluralità di compiti inerenti all'attività di docenza e di ricerca e, per il personale delle Facoltà di medicina, dallo svolgimento di attività assistenziali, che si configurano intimamente connesse alla didattica; e poiché per tale personale è mantenuto fermo il regime giuridico previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, comprensivo della devoluzione alla giurisdizione del Giudice Amministrativo di ogni controversia inerente al rapporto di pubblico impiego, la cognizione della controversia legata alla pretesa del sanitario universitario di svolgere anche attività assistenziale quale direttore di struttura complessa spetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo, quale giudice esclusivo del pubblico impiego c.d. non contrattualizzato di cui all'art. 3 D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 05/11/2014, n. 423

La qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo nell'ipotesi in cui la parte datoriale si identifichi con l'Azienda sanitaria, dovendosi distinguere tra rapporto di impiego con l'Università e rapporto instaurato con l'azienda ospedaliera e considerato

che l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'Azienda, con la conseguenza che, poiché l'art. 5, comma 2, d.lg. 21 dicembre 1999 n. 517, dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del S.s.n., le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi a oggetto il rapporto con aziende e policlinici universitari e lo svolgimento presso questi soggetti di attività assistenziale sfuggono alla giurisdizione esclusiva del g.a. e vanno ricondotte al principio generale di cui all'art. 63, comma 1, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al g.o. le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del S.s.n.

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III 15/01/2014, n. 15

Posto che l'attività assistenziale del docente medico costituisce un necessario corredo professionale accessorio rispetto all'attività preminente e fondamentale dell'insegnamento delle scienze mediche e che il conferimento d'incarichi di direzione di struttura assistenziale non dà luogo ad un rapporto privatistico (o puramente contrattualizzato) tra medico universitario e Azienda, va affermata la giurisdizione del g.a., quale giudice dei rapporti di lavoro degli impiegati pubblici non contrattualizzati.

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 06/12/2013, n. 2962

Appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario la questione relativa alla gestione del rapporto di lavoro dei docenti universitari (delle facoltà di Medicina e chirurgia) presso le aziende ospedaliere universitarie, nell'ipotesi in cui la stessa riguardi la mera corresponsione di taluni emolumenti correlati alla prestazione resa nell'ambito del servizio assistenziale. Diversamente, nel quale l'impugnativa concerna principalmente un tipico atto di natura organizzativa, adottato dall'Azienda policlinico d'intesa col Rettore, la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo.

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 21/11/2013, n. 2787

Appartiene alla giurisdizione del Giudice ordinario il ricorso rivolto alla gestione del rapporto di lavoro dei docenti universitari (delle facoltà di Medicina e chirurgia) presso le aziende ospedaliere universitarie, ove venga in rilievo la mera corresponsione di taluni emolumenti correlati alla prestazione resa nell'ambito del servizio assistenziale.

Cons. Stato, sez. VI, 20/11/2013, n. 5504

Spetta al Giudice Ordinario la giurisdizione sul procedimento disciplinare svolto a carico del medico-docente per suoi comportamenti nell'esercizio dell'attività assistenziale, poiché la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda (d.lgs. n. 165 del 2001) (Conferma della sentenza del T.a.r. Umbria - Perugia, sez. I, n. 207/2012).

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 15/01/2014, n. 15

L'attività assistenziale del docente medico costituisce un necessario corredo professionale accessorio rispetto all'attività preminente e fondamentale dell'insegnamento delle scienze mediche. Il conferimento d'incarichi di direzione di struttura assistenziale non dà luogo ad un rapporto privatistico (o puramente contrattualizzato) tra medico universitario e Azienda. Va quindi affermata la giurisdizione del Giudice Amministrativo, quale giudice dei rapporti di lavoro degli impiegati pubblici non contrattualizzati, anche in applicazione del noto principio *accessorium sequitur principale*, in forma del quale la giurisdizione sulla questione accessoria non può non seguire quella sulla questione principale.

Cons. Stato, sez. VI, 04/11/2013, n. 5284

Ferma la giurisdizione amministrativa circa le vicende del rapporto lavorativo dei docenti universitari e fermo che per la loro componente sanitaria l'assistenza è attività compenetrata con didattica e ricerca, vanno distinte, con specifico riferimento ai medici universitari in servizio presso le Aziende ospedaliero-universitarie, le questioni che attengono allo status di docente universitario (di cognizione del Giudice Amministrativo) da quelle attinenti al rapporto lavorativo di carattere assistenziale con l'Azienda Ospedaliera (di cognizione del Giudice Ordinario), in particolare per ciò che riguarda qui l'impugnazione dell'atto aziendale di cui all'art. 3, comma 1-bis, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche (Conferma conferma la sentenza del T.a.r. Campania, Napoli, 28 aprile 2008, n. 2587).

Consiglio di Stato, sez. III, 25/09/2013, n. 4729

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario nelle controversie proposte dal personale medico delle cliniche universitarie, investito anche di funzioni di docente, dovendosi ritenere che, pur in presenza di un



autonomo inquadramento di detta categoria, ricondotta nell'ambito dell'organico funzionale definito dal direttore generale d'intesa con il rettore, le qualifiche di docenti e ricercatori costituiscano il mero presupposto del rapporto di lavoro con l'azienda sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l'attività di assistenza svolta dal personale universitario.

Cons. Stato, sez. VI, 20/06/2013, n. 3360

Dopo il trasferimento al Giudice Ordinario della giurisdizione sul rapporto di pubblico impiego cd. privatizzato, i ricorsi dei medici che avevano prestato la propria collaborazione professionale presso strutture cliniche universitarie, con rapporto definito "a gettone", per l'accertamento della natura di pubblico impiego di fatto dell'attività assistenziale svolta e delle conseguenti spettanze sul piano retributivo, assicurativo, assistenziale e previdenziale, presentati dopo il 15 settembre 2000 sono inammissibili per tardività. Alla scadenza del termine anzidetto corrisponde la radicale perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso nell'ambito della cognizione in precedenza rimessa al Giudice Amministrativo in materia di pubblico impiego, ossia per questioni attinenti al periodo antecedente al 30 giugno 1998, comprese fattispecie riferite a rapporti di fatto, senza che emergano problemi di costituzionalità (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. II, n. 3453/2009).

Cons. Stato, sez. VI, 20/06/2013, n. 3359

Dopo il trasferimento al Giudice Ordinario della giurisdizione sul rapporto di pubblico impiego cd. privatizzato, i ricorsi dei medici che avevano prestato la propria collaborazione professionale presso strutture cliniche universitarie, con rapporto definito "a gettone", per l'accertamento della natura di pubblico impiego di fatto dell'attività assistenziale svolta e delle conseguenti spettanze sul piano retributivo, assicurativo, assistenziale e previdenziale, presentati dopo il 15 settembre 2000 sono inammissibili per tardività. Alla scadenza del termine anzidetto corrisponde la radicale perdita del diritto a far valere, in qualunque sede, ogni tipo di contenzioso nell'ambito della cognizione in precedenza rimessa al Giudice Amministrativo in materia di pubblico impiego, ossia per questioni attinenti al periodo antecedente al 30 giugno 1998, comprese fattispecie riferite a rapporti di fatto, senza che emergano problemi di

costituzionalità (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. II, n. 3454/2009).

Cons. giust. amm. Sicilia, , sez. giurisd.,05/06/2013, n. 568

La domanda della professoressa volta ad ottenere il riconoscimento del principio della piena equiparazione, ai fini economici, dell'attività ospedaliera svolta dai medici docenti universitari e quella dei medici dipendenti del S.S.N., è devoluta alla giurisdizione del G.O. La riserva della giurisdizione amministrativa prevista dal combinato disposto degli artt. 3, comma 2° e 63, comma 4° del D.Lgs. n. 165 del 2001, relativa al personale universitario, deve intendersi riferita alla sola attività di didattica e di ricerca e non anche a quella assistenziale la cui cognizione è attribuita al giudice ordinario. L'inscindibilità tra le funzioni assistenziali e quelle di insegnamento e ricerca attiene unicamente alla qualità delle prestazioni rese dal sanotario universitario e alle loro concrete modalità di esercizio, con la conseguenza che si impone il loro coordinamento, ma non anche la loro unificazione.

Cass. civ., sez. un., 06/05/2013, n. 10406 (ord.)

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, secondo comma, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera (anche qualora quest'ultima non si sia ancora trasformata in azienda ospedaliero-universitaria) e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi, perciò, l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 07/02/2013, n. 1387

Le controversie instaurate da ricercatori e docenti universitari aventi ad oggetto il rapporto con Aziende e Policlinici universitari, inerente allo

svolgimento presso questi di attività assistenziale, esulano dalla giurisdizione del g.a. per rientrare in quella del g.o. quale giudice del lavoro.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 03/01/2013, n. 31

In riferimento ai medici ricercatori e docenti universitari svolgenti attività assistenziale presso aziende e policlinici universitari, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda.

T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 03/10/2012, n. 2266

Appartiene alla giurisdizione del Giudice Ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, comma 2, D.Lgs. 21 dicembre 1999 n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi perciò l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, che sottopone al Giudice Ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 02/07/2012, n. 6020

Le qualifiche di docente o ricercatore costituiscono il mero presupposto del rapporto di lavoro con l'Azienda Sanitaria, nei cui fini istituzionali e nella cui organizzazione si inserisce l'attività di assistenza svolta dal personale universitario, a sua volta posta a base della pretesa creditoria. La fattispecie è cioè caratterizzata dallo svolgimento in modo strutturato della prestazione lavorativa a favore dell'Azienda Sanitaria e da un titolo giuridico — il c.c.n.l. dell'area medica — che disciplina il rapporto economico tra l'Azienda Sanitaria e il prestatore di lavoro, con la conseguenza che le controversie aventi ad oggetto l'accertamento del diritto dei docenti medici assistenzialmente strutturati presso un'azienda Ospedaliera al pagamento di ore di lavoro straordinario, ricadono nella sfera di giurisdizione del g.o.

Cass. civ., sez. un., 15/05/2012, n. 7503 (ord.)

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto lavorativo del personale universitario con l'azienda sanitaria, poiché l'art. 5, comma 2, del d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517 distingue il rapporto di lavoro dei professori e ricercatori con l'università da quello instaurato dagli stessi con l'azienda ospedaliera e dispone che, sia per l'esercizio dell'attività assistenziale, sia per il rapporto con le aziende, si applicano le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale, con la conseguenza che, quando la parte datoriale si identifichi nell'azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo e l'attività svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell'organizzazione dell'azienda, determinandosi perciò l'operatività del principio generale di cui all'art. 63, comma 1, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale.

T.A.R. Sicilia Catania Sez. III Sent., 21/03/2012, n. 698

Il rapporto d'impiego dei professori e dei ricercatori universitari è caratterizzato dalla prestazione di una pluralità di compiti inerenti all'attività di docenza e di ricerca e, per il personale delle Facoltà di medicina, dallo svolgimento di attività assistenziali, che si configurano intimamente connesse alla didattica; e poiché per tale personale è mantenuto fermo il regime giuridico previgente all'entrata in vigore del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, comprensivo della devoluzione alla giurisdizione del giudice amministrativo di ogni controversia inerente al rapporto di pubblico impiego, la cognizione della controversia legata alla pretesa del sanitario universitario di svolgere anche attività assistenziale quale direttore di struttura complessa spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo, quale giudice esclusivo del pubblico impiego c.d. non contrattualizzato di cui all'art. 3 T.U. 30 marzo 2001 n. 165.

Cons. giust. amm. Sicilia, sez. giurisd., 14/12/2009, n. 1210

Non sussiste la giurisdizione del g.a. nella controversia inerente l'apposizione del termine di durata annuale nel conferimento dell'incarico di dirigente medico di secondo livello di azienda ospedaliera universitaria in quanto la qualifica di professore universitario è il presupposto per il conferimento dell'incarico "de quo", ma non è da sola sufficiente per attribuire la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che l'attività di

responsabile di struttura complessa è diversa sia dall'attività di insegnante sia dall'attività pratica di assistenza ospedaliera e va quindi regolata dal d.lg. n. 163 del 2001, art. 63, comma 1, secondo cui sono devolute all'a.g.o. le controversie concernenti incarichi dirigenziali.

Corte dei Conti, App., Sez. III, 30/10/2006, n. 449

Sussiste la giurisdizione della Corte dei conti in relazione al danno riferibile all'opera prestata da un professore universitario presso un ente ospedaliero convenzionato con la facoltà di medicina e chirurgia di appartenenza del medesimo professionista, sulla base della normativa recata dal D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129, poiché in ragione di tale disciplina il sanitario risultava incardinato, limitatamente all'attività assistenziale, nell'organizzazione del nosocomio, con instaurazione quindi di un rapporto di servizio compatibile con il suo status di docente.

2.2. Secondo orientamento: alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie inerenti l'attività assistenziale

Secondo un altro orientamento, divenuto minoritario, le controversie inerenti l'attività assistenziale svolta dai medici universitari appartengono alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, non rilevando lo svolgimento, da parte del medesimo, di funzioni assistenziali, quanto, piuttosto, l'unicità di status di tale figura professionale nella quale risultano compenstrate una pluralità di funzioni (didattica, di ricerca e di assistenza)

Consiglio di Stato sez. III - 12/02/2013, n. 839

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie proposte dal personale medico delle cliniche universitarie, investito anche di funzioni docenti, in quanto la compenetrazione fra attività didattiche e assistenziali non elimina lo status giuridico di professore universitario, il cui rapporto d'impiego rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi degli artt. 3 e 63 comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165.

T.A.R. sez. I - Trieste, 09/02/2012, n. 50

Per il personale medico delle cliniche universitarie, investito anche di funzioni docenti, sussiste la giurisdizione del g.a. , in quanto la compenetrazione fra attività didattiche e assistenziali non elimina lo status giuridico di professore universitario degli appartenenti al personale stesso,

il cui rapporto di impiego rientra nella cognizione esclusiva del predetto giudice a norma degli art. 3 e 63 comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165.

Cons. giust. amm. Sicilia sez. giurisd. - 28/04/2011, n. 326

La controversia di lavoro del medico docente universitario resta attratta alla cognizione del g.a., non rilevando in proposito lo svolgimento, da parte del medesimo, di funzioni assistenziali, quanto, piuttosto, l'unicità di status di tale figura professionale nella quale risultano compenstrate una pluralità di funzioni (didattica, di ricerca e di assistenza).

Consiglio di Stato sez. VI - 17/01/2011, n. 248

Sussiste la giurisdizione del g.a. per il personale medico delle cliniche universitarie, investito anche di funzioni docenti, in quanto la compenetrazione fra attività didattiche e assistenziali non elimina lo status giuridico di professore universitario degli appartenenti al personale stesso, il cui rapporto di impiego rientra nella cognizione esclusiva del predetto giudice a norma degli art. 3 e 63 comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165.

T.A.R. sez. III - Bari, 01/06/2010, n. 2102

In conformità dei principi generali, il rapporto di lavoro del docente universitario deve ritenersi regolato secondo i principi di unicità ed esclusività e l'attività assistenziale prestata dal medico universitario in regime di convenzione presso l'Azienda Policlinico non incide sullo stato giuridico di dipendente universitario e non può configurarsi come un rapporto di lavoro interdipendente ed autonomo assoggettato alla giurisdizione del g.o., sia per la natura complementare e accessoria dell'attività assistenziale e per la sua correlazione necessaria con la prestazione principale individuabile nell'attività di docenza, di studio e di ricerca, sia perché - a sottolineare l'unicità ed esclusività del rapporto - la convenzione non risulta siglata dal Policlinico con il singolo docente, bensì con l'Università. La controversia rientra dunque nella giurisdizione esclusiva del g.a. "ratione materiae".

T.A.R. sez. II - Napoli, 15/03/2010, n. 1454

La questione della legittimità della revoca di un incarico dirigenziale, conferito ad un docente universitario presso l'Azienda ospedaliera universitaria, resta attratta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 5, nonché

dell'art. 68, comma 4, d.lg. n. 29 del 1993, come modificato dal d.lg. n. 80 del 1998 ed ora sostituito dall'art. 63, d.lg. n. 165 del 2001; invero, lo svolgimento di funzioni assistenziali da parte dei docenti non sposta la controversia in favore del giudice ordinario a causa del rapporto di servizio con la struttura sanitaria, dovendosi invece dare prevalenza alla unicità di status del medico docente universitario, alla stretta compenetrazione (per tale categoria di dipendenti pubblici) tra la funzione didattica, di ricerca e di assistenza, e alla circostanza che il rapporto di lavoro è intrattenuto con l'Università mentre solo alcuni aspetti del rapporto di servizio sono assimilati a quelli del personale sanitario

Consiglio di Stato sez. VI - 06/03/2009, n. 1343

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo per il personale medico delle cliniche universitarie, investito anche di funzioni docenti, in quanto la compenetrazione fra attività didattiche e assistenziali non elimina lo "status" giuridico di professore universitario degli appartenenti al personale stesso, il cui rapporto di impiego rientra nella cognizione esclusiva del predetto giudice a norma degli art. 3 e 63, comma 4, d.lg. 30 marzo 2001 n. 165.

Consiglio di Stato sez. VI - 06/03/2009, n. 1343

Sussiste la giurisdizione del Giudice Amministrativo relativamente alle controversie concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale medico delle cliniche universitarie, investito anche di funzioni docenti, in quanto la compenetrazione fra attività didattiche e assistenziali non elimina lo status giuridico di professore universitario degli appartenenti al personale stesso, il cui rapporto di impiego rientra nella cognizione esclusiva del predetto Giudice a norma degli artt. 3 e 63, comma 4 del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165.

T.A.R. sez. I - Cagliari, 20/01/2009, n. 48

Ai sensi degli artt. 3 e 63 del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, resta interamente devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo il rapporto di impiego - nonché le relative questioni patrimoniali - dei professori e dei ricercatori universitari, caratterizzato dalla prestazione di una pluralità di compiti inerenti all'attività di docenza, alla ricerca e, per il personale della facoltà di medicina, dallo svolgimento di attività assistenziali (configurate come attività strettamente connesse alla didattica).

T.A.R. sez. II - Napoli, 17/07/2008, n. 8873

Lo svolgimento di funzioni assistenziali da parte dei docenti universitari di cui all'art. 2 commi 3 e 4, d.lg. n. 165 del 2001, non è suscettibile di spostare la controversia in materia di rapporto di lavoro e del connesso trattamento economico entro l'ambito cognitorio del giudice ordinario, a causa della prevalenza del rapporto di servizio con la struttura sanitaria: ostano a tale ricostruzione la unicità di status del medico docente universitario, la stretta compene trazione per tale categoria di dipendenti pubblici tra la funzione didattica, di ricerca e di assistenza, e la circostanza che il rapporto di lavoro è intrattenuto con l'Università, mentre solo alcuni aspetti del rapporto di servizio sono assimilati a quelli del personale sanitario.

Consiglio di Stato sez. VI - 04/04/2008, n. 1384

La controversia di lavoro del medico docente universitario resta attratta alla cognizione del giudice amministrativo, non rilevando in proposito lo svolgimento, da parte del medesimo, di funzioni assistenziali, quanto, piuttosto, l'unicità di status di tale figura professionale nella quale risultano compenstrate una pluralità di funzioni (didattica, di ricerca e di assistenza).

Consiglio di Stato sez. VI - 02/10/2007, n. 5079

La controversia di lavoro del medico docente universitario resta attratta alla cognizione del giudice amministrativo, non rilevando in proposito lo svolgimento, da parte del medesimo, di funzioni assistenziali, quanto, piuttosto, l'unicità di status di tale figura professionale nella quale risultano compenstrate una pluralità di funzioni (didattica, di ricerca e di assistenza).

Consiglio di Stato sez. VI - 10/09/2007, n. 4747

Le controversie di lavoro del medico docente universitario restano attratte nella cognizione del giudice amministrativo, non rilevando in proposito lo svolgimento, da parte del medesimo, di funzioni assistenziali quanto piuttosto l'unicità di status di tale figura professionale nella quale risultano compenstrate una pluralità di funzioni (didattica, di ricerca e di assistenza).

Consiglio di Stato sez. VI - 03/08/2007, n. 4316

Le controversie di lavoro del medico docente universitario resta attratta alla cognizione del giudice amministrativo, non rilevando in proposito lo svolgimento, da parte del medesimo, di funzioni assistenziali quanto



piuttosto l'unicità di status di tale figura professionale nella quale risultano compenstrate una pluralità di funzioni (didattica, di ricerca e di assistenza)..

Cassazione civile sez. un. - 27/10/2006, n. 23077

La controversia promossa da un ricercatore universitario "confermando", in servizio presso l'istituto di medicina legale di un'università statale, per lamentare la revoca delle funzioni assistenziali esercitate presso il policlinico universitario e del relativo trattamento economico, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando i ricercatori universitari di ruolo nella categoria del personale universitario. Né alla giurisdizione amministrativa può derogarsi in relazione alla peculiare modalità della prestazione lavorativa assistenziale svolta dal ricercatore, atteso che la distribuzione temporale delle prestazioni eseguite alle dipendenze di un'amministrazione pubblica (nella specie, l'Università degli studi), con la quale già si intrattenga un rapporto di impiego, ancorché realizzata mediante ulteriori prestazioni disomogenee rispetto a quelle caratterizzanti normalmente la prestazione lavorativa (nella specie, funzioni assistenziali a favore di azienda ospedaliera), non implicano estraneità di queste ultime all'obbligazione lavorativa nascente dal rapporto di pubblico impiego, ma rappresenta unicamente una particolare modalità di esecuzione di esso.

Corte appello sez. lav. - Bologna, 27/04/2006, n. 115

La domanda del professore universitario rivolta a ottenere la condanna della p.a. al risarcimento del danno, spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, escludendosi dalla cognizione del giudice ordinario le controversie relative al rapporto di impiego dei professori universitari, conservato al regime pubblicistico. I medici universitari, nell'adempimento dei loro doveri, anche di carattere assistenziale, rispondono soltanto alle autorità universitarie competenti. Infatti, la prestazione lavorativa del dipendente universitario costituisce un "unicum" inscindibile, regolato essenzialmente dalle disposizioni sul personale docente e solo in via marginale da quelle riguardanti il S.s.n. Prescindendo dalla qualificazione formale operata dalla parte e dal richiamo di disposizioni di legge o di contratto collettivo, assume rilievo decisivo, per qualificare l'azione come diretta a far valere responsabilità extracontrattuale, la prospettazione di condotte la cui idoneità lesiva si può esplicitare, indifferentemente, nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei dipendenti, dovendo invece ricondursi alla

responsabilità contrattuale i danni cagionati dalla violazione di obblighi specifici derivanti dal rapporto.

T.A.R. sez. III - Roma, 16/08/2005, n. 6191

Le controversie di lavoro del medico docente universitario resta attratta alla cognizione del g.a., non rilevando in proposito lo svolgimento, da parte del medesimo, di funzioni assistenziali (circostanza questa che sposterebbe la controversia, in ragione della prevalenza del rapporto di servizio con la struttura sanitaria, entro l'ambito cognitorio del g.o.), quanto piuttosto l'unicità di "status" di tale figura professionale nella quale risultano compenstrate una pluralità di funzioni (didattica, di ricerca e di assistenza) e il fatto che soprattutto il rapporto di lavoro è intrattenuto dal medico docente con l'Università.

Consiglio di Stato sez. VI - 13/07/2001, n. 3941

Rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia instaurata con l'università degli studi dai tecnici laureati in medicina con mansioni assistenziali e docenti per ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori, e ciò in quanto anche dopo il passaggio della giurisdizione in materia di pubblico impiego al giudice ordinario sono restate devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative al rapporto d'impiego dei ricercatori universitari, a nulla rilevando che il contenzioso verta proprio sulla pretesa del dipendente ad essere inquadrato nel ruolo dei ricercatori, atteso che la giurisdizione si determina sulla base della "causa petendi" e del risultato finale appetito, a prescindere da ogni indagine sulla fondatezza nel merito della pretesa.

Consiglio di Stato sez. VI - 26/06/2001, n. 3453

Rientra tuttora nella giurisdizione del giudice amministrativo la controversia instaurata dai tecnici laureati in medicina con mansioni assistenziali e docenti per ottenere l'accertamento del diritto all'inquadramento nel ruolo dei ricercatori, e ciò in quanto anche dopo il passaggio della giurisdizione in materia di pubblico impiego al giudice ordinario sono restate devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative al rapporto di impiego dei ricercatori universitari, a nulla rilevando che il contenzioso verta proprio sulla pretesa del dipendente ad essere inquadrato nel ruolo dei ricercatori, atteso che la giurisdizione si determina sulla base della "causa petendi" e

del risultato finale appetito, a prescindere da ogni indagine sulla fondatezza nel merito della pretesa.

*2.3. – Al giudice amministrativo la giurisdizione sugli atti organizzativi ed espressione di supremazia speciale dell'Amministrazione universitaria.*

La giurisprudenza amministrativa afferma poi la giurisdizione del giudice amministrativo quando, nell'ambito del rapporto di impiego, ricorra l'adozione, da parte dell'Amministrazione universitaria, di atti riconducibili in tutto o in parte al potere di supremazia speciale che l'Università esercita sul proprio personale non contrattualizzato o, da parte dell'Azienda ospedaliera universitaria, di atti di riorganizzazione aziendale (cd. atto aziendale)

T.A.R. sez. III - Catania, 21/03/2012, n. 698

Il conferimento di incarichi di direzione di struttura assistenziale non dà luogo ad un rapporto privatistico (o puramente contrattualizzato) tra medico universitario e Azienda. Sicché, non venendo in rilievo il rapporto di servizio tra docente universitario e struttura ospedaliera, ma lo status di docente universitario nei confronti del quale sono adottati atti riconducibili in tutto o in parte al potere di supremazia speciale che l'Università esercita sul proprio personale non contrattualizzato, va riaffermata la giurisdizione del g.a.

TAR Campania, Napoli, sez. II, 15/02/2017, n.935

Sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo nel caso di impugnazione dell'atto aziendale che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dell'azienda ospedaliera universitaria disponendo la soppressione di alcune Unità Operative Complesse in esubero dirette dai ricorrenti (e ciò nonostante la sua espressa qualificazione in termini privatistici), in ragione sia della stretta interconnessione con le funzioni e lo status di professore universitario della parte ricorrente, sia della indubbia caratterizzazione pubblicistica dell'atto stesso, nella parte relativa alla definizione dei dipartimenti ad attività integrata e all'individuazione delle strutture complesse che li compongono, soggetta ad apposita e peculiare disciplina (nella specie, in base all'art. 3 d.lg. n. 517 del 1999, l'atto aziendale è adottato dal direttore generale dell'azienda d'intesa con il rettore dell'Università, sulla base dei principi e dei criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra Regione e Università).

TAR Firenze, sez. I, 30/05/2012, n. 1038

L'atto aziendale dell'azienda ospedaliera universitaria che dispone una riorganizzazione ha carattere pubblicistico, stante la sua funzione attuativa rispetto alle previsioni dei protocolli d'intesa tra Regione e Università e il suo obiettivo di garantire la compenetrazione tra gli interessi pubblici di cui all'art. 1 comma 1, d.lg. 21 dicembre 1999 n. 517. Pertanto le contestazioni che avverso il medesimo siano proposte da medici universitari dipendenti dell'azienda devono essere conosciute dal g.a.